

Fondazione Luca Pacioli



**ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO DI SOCIETÀ SEMPLICE.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Documento n. 25 del 20 settembre 2005

STUDIO

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. L'iscrizione delle società di persone nel registro delle imprese	Pag.	1
1.1. <i>Gli effetti giuridici conseguenti all'iscrizione</i>	Pag.	3
1.2. <i>(segue) l'iscrizione della S.n.c. e della S.a.s</i>	Pag.	3
1.3. <i>(segue) l'iscrizione della S.s.</i>	Pag.	3
2. L'atto costitutivo della società semplice e le modalità di iscrizione nel registro delle imprese	Pag.	5
2.1. <i>Contenuto e forma dell'atto costitutivo</i>	Pag.	5
2.2. <i>Le modalità di iscrizione</i>	Pag.	6

ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO DI SOCIETÀ SEMPLICE. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Premessa

La legge prevede per le società di persone una serie di adempimenti pubblicitari in relazione ai fatti o agli atti più rilevanti della vita societaria, a partire dall'iscrizione nel registro delle imprese.

In particolare, per le società di persone che esercitano attività commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), si prevede l'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Per le società che non possono esercitare attività commerciale (società semplice), in passato esenti da simili adempimenti¹, l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese è stato introdotto *ex novo* dall'art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Tale adempimento è stato confermato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 558/1999 che ha indicato per tali società la soggezione all'iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese, unitamente agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cod. civ., i piccoli imprenditori *ex art.* 2083 cod. civ. e alle persone fisiche, società e consorzi iscritti all'albo delle imprese artigiane².

Alla luce di tale evoluzione normativa il presente documento dà conto dell'attuale disciplina legislativa relativa all'iscrizione delle società di persone nel registro delle imprese, evidenziandone la natura degli effetti giuridici, con particolare riferimento alla società semplice. Rispetto a quest'ultima si avrà modo, inoltre, di illustrare il contenuto e la forma dell'atto costitutivo e le modalità di iscrizione nel registro delle imprese, al fine di inquadrare tale adempimento nel più generale sistema di pubblicità legale dell'impresa, approfondendo in particolare l'ipotesi in cui il contratto sociale sia concluso verbalmente.

1. L'iscrizione delle società di persone nel registro delle imprese

A seguito dell'emanazione del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, e successive modificazioni, ha trovato completa realizzazione nell'ordinamento giuridico il sistema di pubblicità legale dell'impresa previsto dall'art. 2188 e segg. del codice civile. Il provvedimento ha infatti dato attuazione all'art. 8 della legge n. 580/1993 che aveva affidato la tenuta del registro delle imprese alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - C.I.A.A. - ³.

¹ Il codice civile non prevedeva originariamente per tali società l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

² Vd. legge 8 agosto 1985, n. 443.

³ Precedentemente i registri commerciali erano tenuti presso le cancellerie dei tribunali.

Il registro, gestito secondo modalità informatiche, contiene tutte le informazioni relative alle imprese per le quali è richiesta dalla legge l'iscrizione o il deposito.

A seguito dell'intervento attuativo, peraltro, si è ampliato l'ambito dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro: al suo interno sono infatti state istituite sezioni speciali in cui sono iscritte le categorie di imprenditori per le quali nel codice del 1942 non era prevista alcuna forma di pubblicità. Nel sistema delineato è confluito, di fatto, il soppresso registro delle ditte, in cui venivano iscritti anche imprenditori individuali. Al proposito è stato osservato⁴ come il registro delle ditte, più che scomparire abbia assunto la veste giuridica del registro delle imprese e come tale trasformazione abbia influenzato la struttura stessa del registro.

Attualmente, pertanto, il registro, pur presentandosi formalmente unitario, si suddivide strutturalmente in più sezioni, una ordinaria e quattro speciali.

Nella prima sono iscritte:

- le società di capitali
- le società commerciali di persone
- le società cooperative
- i consorzi
- i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
- gli enti pubblici economici
- gli imprenditori individuali, esercenti attività commerciali, privi dei requisiti del piccolo imprenditore⁵.

Nelle quattro sezioni speciali sono iscritti:

- i piccoli imprenditori,
 - gli imprenditori agricoli
 - le società semplici
- e sono annotate le imprese artigiane.

Per quanto riguarda le società di persone attualmente:

- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 7, n. 2, D.P.R. n. 581/1995);
- le società semplici, sono soggette all'iscrizione nella sezione speciale (art. 7, n. 9, D.P.R. n. 581/1995).

A ben vedere, dunque, se, da un lato, può affermarsi che la legge n. 580/93, introducendo una nozione ampia di "iscrizione" che fa riferimento a tutti gli imprenditori, ha reso il regime pubblicitario una caratteristica non più limitata alla sola impresa commerciale, dall'altro deve riconoscersi che il registro delle

⁴ M. Notari, *L'attuazione del registro delle imprese*, in *Rivista delle società*, 1996, pag. 215.

⁵ L'art. 2202 cod. civ. esclude, infatti, espressamente dall'obbligo di iscrizione nel registro i piccoli imprenditori.

imprese, seppur unitario da un punto di vista formale, presenta, al suo interno, un'articolazione in sezioni a cui, come si avrà modo di osservare, l'ordinamento riconnette effetti giuridici diversi (pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa, pubblicità costitutiva)⁶.

1.1 *Gli effetti giuridici conseguenti all'iscrizione*

Nel sistema delineato gli effetti giuridici dell'iscrizione delle società di persone si differenziano, in linea di principio, a seconda del tipo di attività d'impresa esercitata (e, conseguentemente, della relativa iscrizione alla sezione ordinaria o speciale), salvo taluni casi particolari.

1.2 *(segue) l'iscrizione della S.n.c. e della S.a.s.*

Per quanto riguarda le società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa, ossia rileva come pubblicità legale, rendendo opponibili ai terzi i fatti per i quali la legge la prescrive. In altre parole una volta intervenuta l'iscrizione, i terzi non possono eccepire l'ignoranza del fatto – o dell'atto – iscritto e qualsiasi prova al riguardo è inutilmente data.

Il mancato adempimento dell'obbligo pubblicitario non impedisce l'esistenza di tali società, né ne causa l'invalidità, ma dà luogo ad una disciplina differenziata dei rapporti tra la società e i terzi. L'iscrizione nel registro delle imprese è pertanto condizione di regolarità della società: l'art. 2297 cod. civ. stabilisce, a tal proposito, che, nelle more dell'iscrizione, ai rapporti tra la società e i terzi si applica la disciplina prevista per la società semplice.

1.3 *(segue) l'iscrizione della S.s.*

Per quanto riguarda, invece, le società semplici la legge stessa ha precisato che l'iscrizione è priva di effetti giuridici ulteriori, essendo funzionale a **finalità di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia**, oltre che agli effetti previsti dalla legislazione speciale (così l'art. 8, comma 5, legge n. 580/1993). In altre parole l'iscrizione è finalizzata a dare conoscenza dell'evento iscritto. L'adempimento pubblicitario non rende di per sé opponibile ai terzi il fatto iscritto, per cui l'effettiva conoscenza di questo da parte dei terzi, deve essere provata di volta in volta. Secondo tale disciplina può pertanto affermarsi che gli effetti giuridici conseguenti all'iscrizione della società semplice nella sezione

⁶ Nella Relazione illustrativa del testo del regolamento d'attuazione si osservava che “ ... In una visione globale un diritto dell'informazione d'impresa comprende sia il tradizionale diritto privato della pubblicità legale, in relazione alle contrattazioni e al compimento degli altri atti giuridici (efficacia dichiarativa e costitutiva della pubblicità), sia la normativa di diritto pubblico, avente ad oggetto non solo l'organizzazione del servizio pubblico dell'informazione, ma anche la trasparenza dell'informazione...”.

speciale sono i medesimi di quelli attribuiti all'iscrizione nel vecchio registro delle ditte⁷.

Peraltro interventi legislativi più recenti hanno attribuito all'iscrizione dell'atto costitutivo di società semplici esercenti determinate attività gli effetti propri della pubblicità dichiarativa.

L'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 ha, infatti, stabilito che *“l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile”*. In seguito a tale provvedimento, pertanto, l'iscrizione delle società semplici esercenti attività agricola nel registro delle imprese dispiega anche efficacia di pubblicità legale. La disposizione ha, in tal modo, equiparato, sotto il profilo degli effetti giuridici, l'iscrizione della società semplice agricola a quella delle società di persone esercenti attività commerciali.

La norma, peraltro, lungi dall'attribuire in via generale efficacia dichiarativa all'iscrizione delle società semplici, interviene piuttosto a confermare quanto previsto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 580/1993, ossia che l'iscrizione delle società semplici (escluse quelle esercenti attività d'impresa agricola) nella sezione speciale, ha, di regola, esclusivamente effetti di pubblicità-notizia, essendo funzionale a rendere conoscibile un determinato fatto senza che ne derivi alcun effetto ulteriore, oltre che di certificazione anagrafica.

La pubblicità conseguente all'iscrizione della società semplice non rileva, pertanto, ai fini dell'opponibilità ai terzi dei fatti iscritti, tutt'al più potendosi discutere se essa possa nelle singole fattispecie costituire *“mezzo idoneo”*, ai sensi dell'art. 2267, comma 2, cod. civ. per portare a conoscenza dei terzi le pattuizioni tra i soci.

Di contro può osservarsi che, in taluni casi, il legislatore ha attribuito l'efficacia di pubblicità-notizia all'iscrizione nel registro delle imprese di società in nome collettivo non esercenti attività d'impresa commerciale.

Si tratta delle società tra avvocati, disciplinate dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, per le quali si è stabilito quanto segue:

- l'applicabilità a tali società, per quanto non espressamente indicato dal decreto, delle disposizioni in tema di società in nome collettivo;
- la loro iscrizione in un'apposita sezione speciale del registro delle imprese; la norma ha precisato che tale iscrizione riveste esclusivamente valore di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia⁸.

⁷ Come osservato da F. Barachini, in *La pubblicità commerciale dopo l'istituzione del registro delle imprese*, in *Giur. Comm.*, 1996, I, pag. 231, nel dibattito che ha preceduto l'emanazione della legge n. 580/93 si auspicava un assorbimento del registro ditte nel registro delle imprese: il meccanismo delle sezioni speciali *“non ha avuto altra funzione se non quella di garantire la sopravvivenza della documentazione informativa tipica dello strumento pubblicitario venuto a mancare”* (il registro ditte, appunto).

⁸ L'art. 16 del D.Lgs. n. 96/2001 stabilisce che *“Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581”*.

Alla luce di tali indicazioni può, pertanto, affermarsi che gli effetti dell'iscrizione delle società semplici nella sezione speciale sono diversi a seconda dell'attività esercitata: essa assume, in generale, valore di mera pubblicità-notizia mentre, per le società semplici esercenti attività agricola, l'iscrizione nella sezione speciale produce **eccezionalmente** anche gli effetti propri dell'iscrizione nella sezione ordinaria, assumendo l'efficacia dichiarativa della pubblicità legale indicata dall'art. 2193 cod. civ..

In tal senso può, dunque, concludersi che l'estensione dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ai piccoli imprenditori ed alle società semplici non implica l'equiparazione degli effetti del regime pubblicitario previsto per tali soggetti a quelli indicati per le imprese commerciali dall'art. 2193 cod. civ..

2. L'atto costitutivo della società semplice e le modalità di iscrizione nel registro delle imprese

2.1. Contenuto e forma dell'atto costitutivo

Secondo quanto previsto dall'art. 2251 cod. civ. il contratto relativo alla società semplice non è soggetto a forme speciali, se non a quelle eventualmente richieste dalla natura del beni conferiti⁹. In tal senso non sono presenti disposizioni specifiche per **l'atto costitutivo che non ha, quindi, requisiti di forma né un contenuto tipico.**

La norma indica chiaramente che il contratto sociale può formarsi anche verbalmente o tacitamente, ossia desumersi dal comportamento concludente delle parti (c.d. società di fatto). Come evidenziato dalla giurisprudenza¹⁰, la forma scritta è necessaria non ai fini della validità del contratto quanto piuttosto ai fini della validità del conferimento.

La forma scritta è d'altra parte richiesta qualora siano conferiti beni per i quali la legge stabilisce l'adempimento di formalità pubblicitarie (tipicamente, in caso di conferimento immobiliare in proprietà).

A tal proposito si ritiene opportuno confrontare tale disciplina con quella prevista per le altre società di persone.

Nel caso di società in nome collettivo (e, in forza del combinato disposto degli artt. 2315 e 2317, di società in accomandita semplice), la legge stabilisce che l'atto costitutivo rivesta la forma scritta con sottoscrizione autenticate dei soci ovvero la forma di atto pubblico (art. 2296 cod. civ.). In tal caso la forma non è richiesta a pena di

⁹ L'art. 1350, nn. 1 e 9 c.c. richiede la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti con cui si conferisce il godimento di beni immobili o altri diritti immobiliari per un tempo superiore a 9 anni ovvero a tempo indeterminato.

¹⁰ In tal senso vd. Cass. Civ., 26 giugno 1990, sent. n. 6491; Cass. Civ., 6 marzo 1990, sent. n. 1757. La nullità si estende al contratto sociale solo qualora il conferimento nullo sia essenziale al conseguimento dell'oggetto sociale (Cass. Civ., 25 ottobre 2001, sent. n. 13158).

nullità del contratto sociale¹¹, quanto piuttosto ai fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. In altre parole affinché il contratto sociale possa essere registrato questo deve presentare la forma sopraindicata.

Da quanto evidenziato si desume che l'atto costitutivo di una società in nome collettivo (ovvero in accomandita semplice) può concludersi anche verbalmente o per comportamenti concludenti allo stesso modo di quanto accade per la società semplice: la mancanza della forma prescritta dalla legge non rende inesistente né invalido il contratto sociale ma, più semplicemente, rende impossibile adempiere alla formalità pubblicitaria (iscrizione al registro delle imprese). La società, seppur irregolare, esiste ugualmente, e ad essa si applica la disciplina della società semplice.

Non è invece prescritta alcuna forma funzionale all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per la società semplice. In tal senso può, pertanto, concludersi che la legge non stabilisce per tale tipologia societaria alcun requisito formale ai fini dell'adempimento delle formalità pubblicitarie.

2.2. Le modalità di iscrizione

Per quanto concerne le modalità d'iscrizione della società nella sezione speciale, l'art. 18 del D.P.R. n. 581/1995 dispone che questa avvenga tramite presentazione, da parte degli amministratori, di apposita domanda contenente le seguenti indicazioni:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società;
- c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- e) l'oggetto sociale;
- f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;
- g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;
- h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- i) la durata della società.

La domanda deve essere corredata del contratto sociale (art. 18, comma 4).

Nel caso in cui il contratto sociale sia stato concluso verbalmente la norma dispone¹² che *"la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci"*. Si prevede, infine, al comma successivo¹³, l'applicabilità dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 *"in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti"*.

¹¹ Vd. Figà-Talamanca e Spada, commento all'art. 2251, nel *Commentario al Codice civile* diretto da Busnelli, in corso di pubblicazione).

¹² Art. 18, co. 6.

¹³ Art. 18, co. 7.

Come può osservarsi la legge ha introdotto specifici requisiti formali per la domanda di iscrizione della società semplice.

Inoltre, l'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 581/1995, riguardo all'atto costitutivo della società da iscrivere, stabilisce, in generale, che esso deve essere *“depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile”*.

Alla luce di tale ultima disposizione ci si potrebbe chiedere se l'atto costitutivo della società semplice debba obbligatoriamente presentare la forma indicata (vale a dire contratto scritto con sottoscrizione autenticata da parte del notaio) ai fini dell'adempimento delle formalità pubblicitarie richieste dalla legge.

Sul punto la dottrina¹⁴ ha escluso che l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale comporti di per sé l'obbligo della forma scritta del contratto sociale con sottoscrizione autenticata da parte del notaio, seppur taluni dubbi sono stati sollevati relativamente all'ipotesi di contratto scritto¹⁵. In ogni caso, nell'ipotesi in cui il contratto sociale sia stato concluso verbalmente, l'orientamento prevalente in dottrina, confortato dal chiaro dettato della disposizione normativa, ha escluso che possa essere richiesto il deposito del contratto sociale (non potendosi concepire il deposito dello strumento negoziale in caso di contratto stipulato in forma verbale o per comportamenti concludenti), essendo sufficiente, per ottenere l'iscrizione, la sottoscrizione da parte di tutti i soci della domanda, senza alcun ulteriore deposito di documento contrattuale.

Tuttavia un recente studio¹⁶ è intervenuto affermando la necessità, ai fini pubblicitari, dell'intervento notarile in sede di iscrizione di società semplice nel registro delle imprese *anche nel caso in cui il contratto sia concluso verbalmente*.

In tale ipotesi, infatti, si sostiene l'applicabilità alla società semplice, per analogia, di quanto previsto¹⁷ per le società in nome collettivo e in accomandita semplice dagli artt. 2296 e 2315 cod. civ..

Nel documento si distingue, ai fini pubblicitari, tra requisiti formali richiesti dalla legge per le domande di iscrizione e requisiti formali previsti dalla legge per gli atti da depositare, e si indica per questi ultimi l'obbligatorietà, ai fini pubblicitari, dell'autenticazione notarile, non necessario, invece, per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle domande di iscrizione e deposito.

La pretesa necessità dell'intervento notarile si baserebbe, dunque, sul ruolo fondamentale e imprescindibile del notaio, *in sede di pubblicità legale*, essendo a questi attribuito il compito di verificare la legalità dell'atto da iscrivere.

¹⁴ E. Bocchini, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999.

¹⁵ G. Cottino-R. Weigmann, *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, Vol. III, Padova, 2004; G. Marasà, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997.

¹⁶ Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 5416/1 del 18 marzo 2005.

¹⁷ Nello studio n. 5416 si osserva infatti: *“... anche le società in nome collettivo ed in accomandita semplice si possono costituire con contratto verbale. Riguardo ad esse però sarebbe impensabile sostenere la possibilità di iscrizione nel registro delle imprese in difetto di atto scritto. Ciò in quanto l'art. 2296 cod. civ. (in materia di s.n.c., richiamato per le s.a.s. dall'art. 2315 cod. civ.) prescrive l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata ai fini della pubblicità”*.

In particolare, il citato studio propone un'interpretazione originale dell'art. 18, commi 6-7, del D.P.R. n. 581/1995 che, come si è già evidenziato, dispone, in caso di contratto verbale, da una parte, l'obbligatorietà della sottoscrizione da parte di tutti i soci della domanda di iscrizione - o di modificazione ovvero di cancellazione di società semplice - (comma 6) e, dall'altra, l'applicabilità dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 *"in quanto non derogato dalle precedenti disposizioni"* (comma 7). Si sostiene dunque che qualora l'atto costitutivo della società sia concluso verbalmente, la legge si limiterebbe solamente a prevedere la sottoscrizione della domanda di iscrizione (o di modificazione ovvero di cancellazione) da parte di tutti i soci, tacendo, tuttavia, sui requisiti dell'atto da iscrivere. Poiché oggetto dell'iscrizione nel registro sarebbe, si sostiene, l'atto costitutivo (quale documento contrattuale da depositare) e non la società cui si riferisce la domanda di iscrizione, la (pretesa) lacuna potrebbe essere colmata solo applicando, su rinvio del comma 7, l'art. 11 dello stesso provvedimento, che prevede il deposito dell'atto da iscrivere con sottoscrizione autenticata ovvero in copia autentica (art. 11, comma 4).

Simile interpretazione, che peraltro si pone in netto contrasto con le disposizioni di legge e con quanto indicato dalla dottrina prevalente¹⁸, non appare condivisibile¹⁹. La tesi prospettata dallo studio del Notariato si radica, innanzitutto, sull'assunto che l'iscrizione nel registro delle imprese della società semplice abbia valore di pubblicità legale dell'atto costitutivo: in questa prospettiva l'intervento del notaio sarebbe una garanzia di legalità.

Al riguardo si deve osservare che la tesi che correla l'autentica notarile al valore di pubblicità legale non trova alcun plausibile riscontro: la pubblicità consegue all'iscrizione nel registro delle imprese e non dipende dalla forma autentica o meno dell'atto. In ogni caso l'autenticazione notarile delle sottoscrizioni non comporta

¹⁸ Nonché con le istruzioni relative all'iscrizione ed il deposito degli atti nel registro delle imprese predisposte da Unioncamere (*Guida all'invio telematico delle pratiche al Registro Imprese*), che indicano quanto segue:

- nel caso di contratto scritto di società semplice si deve procedere al deposito dell'atto costitutivo (o modificativo) in bollo con sottoscrizione autenticata dei contraenti da parte del notaio ovvero copia autenticata dal notaio rogante se questo è in forma di atto pubblico; oppure in alternativa si deve depositare l'atto costitutivo o modificativo in bollo con sottoscrizione dei contraenti (registrato presso l'Agenzia delle entrate).

- nel caso di contratto verbale si richiede solo che la domanda di iscrizione venga sottoscritta da tutti i soci, senza necessità di alcun altro deposito.

Pertanto, l'atto scritto per i patti sociali non risulta necessario ai fini dell'adempimento delle formalità pubblicitarie, e anche in caso di contratto scritto, quando non si tratti di scrittura già autenticata, si potrebbe procedere all'iscrizione della società, depositando il contratto sociale, purché in regola con l'imposta di registro. Recita, infatti, il relativo paragrafo 7.3. (*"Contratto di società semplice"*):

"Qualora il contratto sia stato stipulato senza l'intervento di un notaio saranno i soci a curarne, direttamente o tramite un intermediario, l'iscrizione al Registro Imprese.

Per quanto riguarda l'atto si deve procedere alla predisposizione di una copia informatica in formato .pdf (o .tif), sottoscritta digitalmente da uno dei soci che ne attesta la conformità all'originale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000. L'assolvimento dell'imposta di registrazione deve risultare secondo quanto descritto al paragrafo n. 10.3.

Le sottoscrizioni vanno apposte secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.

Qualora l'atto sia stato stipulato verbalmente va compilato solo il modello sul software Fedra o compatibile. Tutti i soci dovranno firmare i modelli secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6".

¹⁹ Peraltro nelle stesse conclusioni dello studio si riconosce, seppur criticando tale corollario, l'assenza dell'obbligo dell'intervento notarile per l'iscrizione dell'atto costitutivo (o modificativo) di società semplice qualora questo sia stipulato tramite contratto verbale.

affatto quel controllo di legalità previsto dalla legge per la costituzione delle società di capitali: non si tratta, infatti, di atto pubblico ma di mera scrittura privata e l'intervento del notaio certifica solo l'identità dei sottoscrittori. In ogni caso, anche a voler vedere una qualche connessione tra autentica notarile ed efficacia dichiarativa della pubblicità legale, si può osservare che tale efficacia dichiarativa per le società semplici si ha soltanto con riguardo a quelle esercenti attività agricola. Per tutte le altre la legge, come si è avuto già modo di osservare²⁰, afferma espressamente che l'iscrizione nel registro delle imprese risponde a finalità di pubblicità-notizia e certificazione anagrafica.

Per quanto riguarda poi l'interpretazione sopraesposta si può osservare innanzitutto che l'assunto per cui l'iscrizione nel registro delle imprese richieda il deposito di un atto negoziale non trova conferma nell'impianto del codice civile²¹, derivando probabilmente dalla tradizione anteriore (prorogata per effetto delle disposizioni transitorie sino all'attuazione del Registro delle imprese), nella quale la pubblicità si attuava esclusivamente mediante deposito di atti (presso la cancelleria del tribunale) e non già mediante iscrizione in apposito registro.

La circostanza che tuttora contestualmente all'iscrizione si preveda il deposito dell'atto costitutivo (cioè del documento o strumento negoziale da cui risulta il contratto sociale) non implica affatto che l'iscrizione coincida con il deposito di tale documento, investendone l'intero contenuto²², ancorché successivi interventi abbiano ampliato il novero dei dati soggetti a pubblicità²³. Né tantomeno – sul punto il dettato normativo non lascia spazio a dubbio o lacuna alcuna – se ne può arguire che l'iscrizione richieda sempre il deposito di un documento contrattuale in forma scritta. In ogni caso, nell'ipotesi di atto costitutivo di società semplice concluso verbalmente, la sottoscrizione della domanda di iscrizione da parte di tutti i soci, è per definizione sufficiente, non essendovi un atto scritto da depositare. Non si potrebbe cioè sostenere che l'iscrizione nel registro delle imprese richieda necessariamente il deposito di un (ulteriore) documento negoziale scritto: *a ben vedere la domanda di iscrizione, in quanto sottoscritta da tutti i soci, vale già a tutti gli effetti come contratto scritto* (riportando pedissequamente tutti gli elementi previsti per l'atto costitutivo della società), e non richiede di essere integrata con alcuna ulteriore documentazione negoziale²⁴.

²⁰ Vd. *supra* par. 1.3.

²¹ In riferimento all'iscrizione delle società di persone esercenti attività commerciale, il Codice Civile indica che ciò che deve essere iscritto nel registro delle imprese non è l'atto negoziale ma la società (art. 2250, comma 1, cod. civ.: "Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale **questa è iscritta** e il numero di iscrizione"; art. 2297 cod. civ. ... *finché la società non è iscritta nel registro delle imprese*). Nel sistema del codice civile del 1942 non si intendeva allargare la pubblicità all'intero contenuto dell'atto costitutivo.

²² R. Vigo, *Note in tema di pubblicità delle società di persone presso il registro delle imprese*, in *Giur comm.*, 1997, pag. 973.

²³ D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127. Peraltro nei decenni del periodo transitorio la pubblicità commerciale, limitatamente alle società, avveniva in base alla legislazione anteriore, cioè mediante deposito presso la cancelleria del tribunale dell'atto costitutivo.

²⁴ Come osservato dalla dottrina recente (Figà-Talamanca e Spada, commento all'art. 2251, nel *Commentario al Codice civile* diretto da Busnelli, in corso di pubblicazione), per cui la presentazione della domanda di iscrizione sottoscritta dai soci costituisce forma scritta ai fini del valido conferimento in proprietà o in godimento ultranovenale di immobili ivi indicati.

Inoltre, l'interpretazione sopra prospettata non risulta soddisfacente neppure sotto il profilo della lettera della norma. Come già constatato in apertura del presente paragrafo, il comma 6 dell'art. 18 del D.P.R. contempla, infatti, espressamente la fattispecie della società semplice costituita sulla base di un contratto verbale, al fine di imporre, in tale circostanza, l'obbligo di sottoscrizione della domanda di iscrizione da parte di tutti i soci. Col riferirsi al "contratto verbale", la norma rende pertanto palese che in tal caso non sussiste alcun documento scritto recante i patti sociali, né nella forma della scrittura privata, autenticata o meno, né tantomeno nella forma dell'atto pubblico.

L'applicabilità dell'art. 11 del regolamento, che prevede l'obbligo di deposito degli atti in copia autentica o in originale autenticato, è richiamata dal **successivo** comma 7: ma il rinvio a detta norma non è disposto in termini assoluti, bensì unicamente **in quanto la stessa non sia derogata dalle disposizioni precedenti**. Tanto premesso, l'art. 18, comma 6, con l'ammettere esplicitamente che possa essere depositata la richiesta di iscrizione di una società contratta in forma verbale, sembra porsi esso stesso come una deroga all'applicabilità dell'art. 11: inapplicabilità "materiale" e "logica", ancor prima che giuridica, poiché non si vede come si potrebbe dapprima consentire l'iscrizione di un atto stipulato in forma verbale, ed immediatamente dopo pretenderne il deposito in forma scritta.

Né, una volta giunti a tale conclusione con riferimento all'ipotesi di una società contratta verbalmente, si può affermare che il deposito di una copia autentica o di un originale autenticato possa essere comunque preteso nel caso di società semplice costituita con scrittura privata non autenticata: se è ammissibile, come si è verificato, iscrivere una società contratta verbalmente depositando la sola domanda di iscrizione, imporre l'autentica notarile della scrittura privata costituirebbe una discriminazione priva di giustificazioni pratiche, oltre che incoerente sotto il profilo sistematico. Sicché, anche in tale circostanza si deve concludere che risulterà sufficiente depositare, unitamente alla domanda di iscrizione, una copia non autenticata del contratto di società semplice.

Non si può sostenere che l'iscrizione della società semplice costituita verbalmente sarebbe vietato dal D.P.R. n. 131/1986, che ai fini dell'iscrizione delle società all'anagrafe delle ditte o agli albi richiedeva l'atto costitutivo scritto e registrato: tale argomentazione trascura gli elementari principi relativi alla successione delle leggi nel tempo, essendo sopravvenuta la più volte citata normativa istitutiva dell'iscrizione al registro delle imprese, che espressamente consente l'iscrizione in caso di contratto sociale concluso verbalmente.

In conclusione si può osservare quanto segue:

- l'iscrizione nel registro delle imprese della società semplice può avvenire su domanda sottoscritta dall'amministratore, accompagnata dal deposito dell'atto costitutivo, atto che allora avrà necessariamente forma scritta e sottoscrizioni autentiche dal notaio, nel qual caso la domanda di iscrizione non richiederà le sottoscrizioni dei soci;

- ovvero, in alternativa, mancando un contratto scritto o in forma di scrittura autenticata, mediante proposizione della domanda di iscrizione, che in tal caso dovrà essere sottoscritta da tutti i soci, senza peraltro occorra alcun deposito di ulteriori documenti relativi al contratto sociale.

Posto che il contratto scritto con sottoscrizione autentica dal notaio non è necessario per ottenere l'iscrizione, bastando la firma di tutti i soci sulla domanda di iscrizione, si ritiene corretta l'interpretazione prospettata da Unioncamere, per cui, in presenza della firma di tutti i soci sulla domanda di iscrizione, un eventuale contratto scritto (ma senza autentica delle sottoscrizioni), superfluo ai fini dell'iscrizione, può essere depositato anche se carente dell'autentica notarile. In caso di modificazione dei patti sociali di cui all'originaria iscrizione, occorrerà comunque la sottoscrizione di tutti i soci ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese delle pattuizioni modificate.